



**COMUNE DI  
SPINONE AL LAGO**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

## **Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26/06/2021

## Sommario

Articolo 1	Oggetto del regolamento.....	Pag. 4
Articolo 2	Natura della tassa sui rifiuti.....	Pag. 4
Articolo 3	Definizioni .....	Pag. 4
Articolo 4	Presupposto della tassa sui rifiuti .....	Pag. 4
Articolo 5	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo .....	Pag. 5
Articolo 6	Gestione e classificazione dei rifiuti urbani .....	Pag. 6
Articolo 7	Gestione e classificazione dei rifiuti speciali.....	Pag. 8
Articolo 8	Conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	Pag. 8
Articolo 9	Decorrenza dell'obbligazione .....	Pag. 9
Articolo 10	Soggetto attivo della tassa sui rifiuti .....	Pag. 10
Articolo 11	Soggetti passivi della tassa sui rifiuti .....	Pag. 10
Articolo 12	Determinazione della superficie tassabile.....	Pag. 11
Articolo 13	Produzione di rifiuti speciali .....	Pag. 11
Articolo 14	Rifiuti urbani avviati al recupero dalle utenze non domestiche...	Pag. 12
Articolo 15	Articolazione delle tariffe della tassa sui rifiuti .....	Pag. 13
Articolo 16	Determinazione delle tariffe sui rifiuti .....	Pag. 14
Articolo 17	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	Pag. 14
Articolo 18	Istituti scolastici statali .....	Pag. 15
Articolo 19	Piano Economico Finanziario .....	Pag. 15
Articolo 20	Tariffa per le utenze domestiche .....	Pag. 16
Articolo 21	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	Pag. 16
Articolo 22	Tariffa per le utenze non domestiche .....	Pag. 17
Articolo 23	Classificazione delle utenze non domestiche.....	Pag. 18
Articolo 24	Mancato svolgimento del servizio.....	Pag. 19
Articolo 25	Zone non servite.....	Pag. 19
Articolo 26	Riduzioni della tassa sui rifiuti per utenze domestiche e non domestiche .....	Pag. 19
Articolo 27	Cumulo di riduzioni.....	Pag. 20
Articolo 28	Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera.....	Pag. 20

Articolo 29	Tributo provinciale .....	Pag. 21
Articolo 30	Dichiarazione della tassa sui rifiuti .....	Pag. 21
Articolo 31	Versamento della tassa sui rifiuti .....	Pag. 22
Articolo 32	Importi minimi .....	Pag. 23
Articolo 33	Scadenza del versamento .....	Pag. 23
Articolo 34	Arrotondamento .....	Pag. 24
Articolo 35	Rimborsi e compensazione .....	Pag. 24
Articolo 36	Funzionario responsabile .....	Pag. 24
Articolo 37	Verifiche e accertamenti .....	Pag. 25
Articolo 38	Accertamento per adesione.....	Pag. 26
Articolo 39	Sanzioni ed interessi.....	Pag. 26
Articolo 40	Riscossione coattiva.....	Pag. 27
Articolo 41	Dilazione di pagamento.....	Pag. 27
Articolo 42	Contenzioso tributario.....	Pag. 28
Articolo 43	Incentivi per il recupero dell'evasione.....	Pag. 28
Articolo 44	Trattamento dei dati personali.....	Pag. 28
Articolo 45	Clausola di adeguamento.....	Pag. 28
Articolo 46	Disposizioni transitorie.....	Pag. 28
Articolo 47	Disposizioni finali.....	Pag. 29

## All. 1 – Categorie utenze non domestiche

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di SPINONE AL Lago, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

## **Articolo 2 - Natura della tassa sui rifiuti**

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 3 - Definizioni**

1. Si intendono per locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
2. Si intendono per aree scoperte, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
3. Si intendono per utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
4. Si intendono per utenze non domestiche, le restanti superfici residuali alle utenze domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **Articolo 4 - Presupposto della tassa sui rifiuti**

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle utenze domestiche l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. Nelle utenze non domestiche l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica ovvero quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2bis dell'art. 198 del D.Lgs 152/2006.

6. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori come indicato dall'art.1 comma 649 della L. 147/2013 comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### **Articolo 5 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

2. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali ad esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, posti auto scoperti, aree a verde, giardini, parchi, corti, cortili, lastrici solari, balconi, verande, terrazze scoperte e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

3. Sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti, quali ad esempio:

- **per le utenze domestiche:**

a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi e dove non sia possibile la permanenza dell'uomo;

b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

c) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di almeno due utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di validità del provvedimento fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

- **per le utenze non domestiche:**

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

b) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;

c) locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;

d) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- e) superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, solarium, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- f) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- g) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- h) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- i) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- l) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti e di lavaggio degli automezzi: aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli, le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

4. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree scoperte del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

#### **Articolo 6 - Gestione e classificazione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché lo spazzamento stradale e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. B-ter), del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) I rifiuti *domestici* indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quarter prodotti dalle *attività* riportate nell'allegato L-quinqies al Decreto Legislativo n. 152 del 2006:

DUSTRIA

Allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L-quinquies

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffè, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.

c) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

4. I rifiuti urbani non includono:

a) i rifiuti provenienti dalle superfici della produzione delle attività industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile;

c) i rifiuti derivanti dalle attività della pesca;

- d) i rifiuti derivanti dalle attività delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione;
- e) i veicoli fuori uso;
- f) i rifiuti da costruzione e demolizione.

### **Articolo 7 - Gestione e classificazione dei rifiuti speciali**

1. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 esclusi dal servizio pubblico di smaltimento:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto nell'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2016;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti classificati come urbani;
  - d) i rifiuti prodotti dalle lavorazioni artigianali se diversi da quelli classificati come urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli classificati come urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli classificati come urbani;

### **Articolo 8 - Conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare sia al Comune che al gestore del servizio integrato, specifica dichiarazione di esonero dal servizio pubblico entro la data del 30 giugno e l'opzione avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.  
Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022.
3. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 2, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
4. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
- a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti l'anno precedente;
  - b) copia del contratto con l'operatore privato;
  - c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato con le modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività, che ha esercitato l'opzione di conferimento al di fuori del servizio comunale di tutti i rifiuti urbani, deve presentare sia al Comune che al gestore del servizio integrato i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero e al riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del

raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere documentata dalla attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato.

6. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore ai cinque anni.

7. L'utenza non domestica può richiedere di tornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del suddetto termine. La comunicazione di rientro deve essere presentata dal rappresentante legale e/o il titolare dell'attività sia al Comune che al gestore del servizio integrato, entro la data del 30 di giugno e l'opzione avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. La comunicazione è valutata dal gestore del servizio e dal Comune, i quali hanno facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro anticipato nel servizio pubblico, in termini di modalità, tempi e costi.

8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa TARI e la Tefa, che vanno versate nei modi e nei termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

9. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze, escluse dal pagamento della quota variabile ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre gli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Articolo 9 - Decorrenza dell'obbligazione**

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini e nelle modalità contenute all'art. 31 e dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle

variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### **Articolo 10 - Soggetto attivo della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili a tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Articolo 11 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è dovuta da coloro, persona fisica o giuridica, che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a. Per le utenze domestiche in solido l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b. Per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica in solido con i soci;

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Per i locali destinati ad attività ricettiva non alberghiera (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali destinati ad attività ricettiva non alberghiera sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa/ SCIA o comunicazione di inizio attività presentata al competente ufficio.

## **Articolo 12 - Determinazione della superficie tassabile**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nonché per le aree scoperte, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle citate, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile arrotondata per eccesso o difetto, a seconda che la superficie è pari o superiore, ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. La definizione della superficie calpestabile è prevista dai commi 645-648, dell'art. 1, della L. 147/2013 ed in particolare la superficie calpestabile è misurata al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- a) i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- b) le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- c) le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- d) le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- e) i locali tecnici.

4. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella destinata alla produzione di rifiuti speciali.

## **Articolo 13 - Produzione di rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o

aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini, collocati nello stesso insediamento ove viene realizzato il processo produttivo dell'attività, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, purché il materiale in esso stoccato abbia una permanenza provvisoria e non a lungo termine.

Restano, invece, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

4. Sono considerate aree soggette a tassazione, sia per la componente fissa che variabile, quelle in cui si formano rifiuti urbani anche se l'attività prevalente è di produzione (categoria 20 All. L. Quinques).

5. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di riduzione del 30 per cento.

6. Per fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Articolo 14 - Rifiuti urbani avviati al recupero dalle utenze non domestiche**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, per la sola parte variabile, in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per recupero si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di

permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”.

3. La riduzione fruibile è proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero.
4. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione, in via prioritaria, di altri debiti tributari con il Comune di Spinone al Lago (IMU) ovvero sul tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
5. Per la quantificazione della detrazione si fa riferimento al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al recupero e la quantità presunta di rifiuti prodotti, determinata quale prodotto tra superficie occupata e coefficiente Kd attribuito alla categoria di riferimento; la detrazione è accordata al contribuente nella medesima proporzione.
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, allegando specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.

#### **Articolo 15 - Articolazione delle tariffe della tassa sui rifiuti**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. La tariffa è composta da una quota “fissa” determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
  - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
5. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

## **Articolo 16 - Determinazione delle tariffe sui rifiuti**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
3. Le tariffe della TARI, quota fissa e variabile, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## **Articolo 17 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali e dei rifiuti urbani al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

### **Articolo 18 - Istituti scolastici statali**

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

### **Articolo 19 - Piano Economico Finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **Articolo 20 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile, eccetto i box, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1 del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede, il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'Allegato 1 al DPR n.158/1999, tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205
4. Vengono distribuiti annualmente e gratuitamente un quantitativo congruo di sacchi per la raccolta indifferenziata, rapportato al numero dei componenti familiari. Nel caso in cui l'utente necessiti di ulteriori sacchi, questi devono essere acquistati presso gli uffici comunali alla tariffa definita sulla base del costo di smaltimento del quantitativo di rifiuti mediamente contenuti in un sacco.

## **Articolo 21 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data di emissione del ruolo. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. Se condotte da persona non fisica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già residenti nel Comune di Spinone al Lago tenute a disposizione dagli

stessi dopo aver trasferito residenza in R.S.A o istituti sanitari e non locate, o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato ad una unità.

5. Per ogni immobile la tassa è intestata a carico di un solo intestatario maggiorenne.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Per le utenze domestiche detenute da persone residenti fuori del territorio comunale o da persone residenti nel territorio comunale ma in altra abitazione, il numero degli occupanti viene stabilito forfetariamente in base alla superficie come di seguito indicato:

Superficie (mq)	n. occupanti
1 - 50	1
51-80	2
81-110	3
> 110	4

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento il dato superiore emergente dalla situazione di fatto.

8. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutti un'Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Si assume come tariffa fissa e variabile quella applicata ai nuclei familiari con due occupanti. La tariffa così determinata è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

### **Articolo 22 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente con la delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

### **Articolo 23 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.

2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché agevolmente individuabili.

6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere versato come utenza non domestica.

7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

8. I locali adibiti ad attività di Bed & Breakfast e similari sono inseriti nella categoria tariffaria domestica.

## **Articolo 24 - Mancato svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

## **Articolo 25 - Zone non servite**

1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per gli immobili non rientranti nella zona perimetrata o di fatto non servita e comunque posti ad una distanza superiore ai 300 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 e decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

## **Articolo 26 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per utenze domestiche e non domestiche**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% sulla quota variabile della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Ulteriori riduzioni e/o esenzioni:
  - 1. Riduzione per aree operative scoperte utilizzate stagionalmente (non domestiche): si applica una riduzione del 50% della tariffa variabile;
  - 2. Riduzione per seconde case: si applica una riduzione del 10% sulla tariffa variabile;
  - 3. Esenzione per le nuove attività site nel centro storico: si prevede di esentare, per il primo anno di attività, dal pagamento della TARI tutte le nuove attività

commerciali/ricettive/esercizi pubblici situate nel centro storico del territorio comunale così come individuato dal PGT vigente un anno;

- 4. Riduzione per utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo per emergenza COVID-19: si applica una riduzione sulla tariffa variabile di 1/12 per ogni mese di sospensione. Si precisa che il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero. Il Consiglio Comunale può concedere ulteriori riduzioni a sostegno delle famiglie e/o delle attività economiche sulla base dei fondi concessi dallo Stato per l'emergenza sanitaria.

### **Articolo 27 - Cumulo di riduzioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedentemente considerata.
2. È consentito applicare più riduzioni previste nel presente regolamento con una percentuale di riduzione massima della tassa pari al 70%.

### **Articolo 28 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore un anno è dovuta la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. E' facoltà del soggetto passivo richiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tassa annuale.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone unico patrimoniale.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

8. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 838, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), la tassa rifiuti giornaliera è sostituita dal canone unico patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2021.

### **Articolo 29 - Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale, in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento, deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Per le annualità 2021 e successive, il Tefa e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari e di Tefa, rispettivamente, al Comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24. Al Comune compete, nella misura prevista all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi, una commissione per la riscossione posta a carico della Provincia.

### **Articolo 30 - Dichiarazione della tassa sui rifiuti**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento all'ufficio protocollo del Comune.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata (dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi) entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che la tassa sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.

### **Articolo 31 - Versamento della tassa sui rifiuti**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ovvero tramite bollettino di pagamento Pago PA (qualora attivato).

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella Delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in esse contenute.

L'avviso può essere inviato per posta semplice, mediante posta elettronica o posta certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate, con scadenze determinate nella Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe, con facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. In caso di

mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.

4. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma precedente in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino a favore dell'utente un credito su importi già versati in corso d'anno del tributo, saranno in via prioritaria conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 32, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

### **Articolo 32 - Importi minimi**

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare sia pari o inferiore ad euro 5,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari pari o inferiori ad euro 16,53. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari pari o inferiori ad euro 5,00.

### **Articolo 33 - Scadenza del versamento**

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

### **Articolo 34 - Arrotondamento**

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

### **Articolo 35 - Rimborsi e compensazione**

1. E' ammessa la compensazione per le somme da rimborsare a condizione che il credito tributario che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare all'ufficio tributi dell'Ente tale volontà, specificando i crediti e i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

2. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il Comune provvederà alla compensazione, in sede di determinazione del saldo, delle variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

### **Articolo 36 - Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta comunale, a norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

### **Articolo 37 - Verifiche e accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

b. del proprio personale dipendente;

c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e da altre Pubbliche amministrazioni.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, a richiesta copia o elenchi:

a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di accertamento esecutivo motivato, in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento esecutivo deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del

responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

6. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento esecutivi avviene mediante modello di pagamento unificato o PagoPa (qualora attivato).

8. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Articolo 38 - Accertamento per adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente, emanato anche sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione).

### **Articolo 39 - Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 27, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione

della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Articolo 40 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 38 e 39 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

#### **Articolo 41 - Dilazione di pagamento**

1. Su richiesta dell'interessato può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari scaduti, anche in sede di accertamento con adesione, secondo la disciplina stabilita dal comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a seguito della presentazione, su richiesta dall'ufficio competente, di documentazione specifica secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 200,01 a euro 2.500,00:            massimo 12 rate mensili;
- c) superiore a euro 2.500,01:            massimo 24 rate mensili.

2. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo; in tal caso le soglie d'importo di cui sopra si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione, senza possibilità di somma degli importi di ciascuna ai fini della determinazione delle soglie di cui sopra.

3. La rateizzazione sarà in ogni caso concessa singolarmente su ciascun atto oggetto della domanda. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.

4. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, mensili, bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti dal presente articolo e previa applicazione, degli interessi legali vigenti alla data di presentazione dell'istanza, calcolati a partire dalla data di scadenza del debito per cui la rateizzazione è richiesta.

5. L'ultima rata concessa non può in ogni caso avere scadenza superiore ai termini prescrizionali previsti per le attività di verifica e controllo. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

6. È possibile, a favore di soggetti svantaggiati, qualora le condizioni economiche del debitore dovessero peggiorare, prorogare solo una volta il periodo di dilazione con provvedimento dell'ente creditore, a meno che non sia intervenuta la decadenza del beneficio per inadempimento.

7. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione entro 30 giorni.

#### **Articolo 42 - Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Articolo 43 - Incentivi per il recupero dell'evasione**

1. È facoltà della Giunta Comunale riconoscere, previa approvazione del regolamento, incentivi al personale dell'Ufficio Tributi per recupero evasione in materia di IMU e TARI come previsto dall'art.1, comma 1091 della Legge n.145/2018. Articolo 43

#### **Articolo 44 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

#### **Articolo 45 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 46 - Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Articolo 47 - Disposizioni finali**

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegati:

All. 1 – Categorie utenze non domestiche